

PN FEAMPA 2021/2027
SSL GALPA COSTA EMILIA ROMAGNA
Avvisi pubblici - Codice Intervento 331214

F.A.Q. Domande frequenti
Versione 2 – 17.04.2025

- FAQ generali relative ai tre bandi FLAG GALPA CER Az 1.A.4 , 2.B.2. e 2.C.2
- FAQ relative all'Azione 1.A.4. "Piani di gestione e piani di marketing per contenere la diffusione del fenomeno specie aliene e predatori e valutare soluzioni di contenimento potenziale di mercato"
- FAQ relative all'Azione 2.B.2. "Azioni pilota rivolte all'introduzione di altre specie e sviluppo di sistemi di acquacoltura sostenibile"

FAQ relative a tutti e tre bandi FLAG GALPA CER Az 1.A.4 , 2.B.2. e 2.C.2

QUESITO 1

Nei bandi emanati dal FLAG GALPA Az 1.A.4 , 2.B.2. e 2.C.2 come si distingue un mero fornitore da un partner e quindi beneficiario? La domanda è relativa all'obbligo da parte delle imprese di collaborare con organismi tecnico/scientifici tramite ricerca di mercato e raccolta dei tre preventivi. L'organismo tecnico così coinvolto diviene partner o resta fornitore?

Risposta: Il beneficiario o richiedente è esclusivamente colui che presenta la domanda di contributo.

I quesiti posti sono relativi a tutti i bandi, anche se le casistiche sono differenziate in particolare per i bandi che fanno riferimento a diverse Disposizioni Attuative di Intervento DAI del FEAMPA 2021/2027.

Comunque a titolo esemplificativo facendo riferimento al bando Azione 1.a.4 dove al par. 7 Soggetti ammissibili a presentare domanda – Criteri di ammissibilità , è indicato che:

*“b) **Micro e PMI** del settore acquicolo come definite nell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE. Le operazioni di codice 21, 22 e 56 **devono** essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche. I soggetti richiedenti di cui alle lettere b), c) e d) dovranno necessariamente attivare una collaborazione con un organismo scientifico o tecnico tra quelli sopra indicati alla lettera a) nella realizzazione degli interventi nell’area del GALPA della Costa dell’Emilia-Romagna al fine di validarne i risultati e garantire la divulgazione. collettiva dei risultati. I soggetti di cui alla lettera b), c) e d) per concludere la collaborazione con l’organismo scientifico di cui alla lettera a) devono effettuare, in relazione alle attività di progetto, un’indagine di mercato, nel rispetto della congruità delle spese ammissibili come specificato al successivo Par. 9.2, che preveda la presentazione di almeno n.3 preventivi corredati da una relazione tecnica che ne motivi la scelta.”*

Pertanto occorre che:

A) il soggetto di cui alla lettera b) Par.7, per prima cosa dovrà fare l’indagine di mercato al fine di acquisire n. 3 preventivi, e dovrà provvedere alla redazione di una relazione tecnica che motivi la scelta e al quadro di raffronto tra preventivi, come indicato al Par.9.2 “Congruità della spesa” dell’Avviso pubblico in oggetto. In questo caso quindi l’organismo scientifico di cui al punto a) coinvolto dalla impresa di cui al punto b) sarà pertanto un **PARTNER FORNITORE DI BENI O SERVIZI** Qualora invece si tratti di un accordo operativo in termini di condivisione di obiettivi senza prevedere un corrispettivo, non è necessario chiedere preventivi, ma procedere alla redazione dell’accordo operativo indicando i ruoli e gli impegni di ciascun partners e il raccordo con il beneficiario richiedente: In questo caso quindi l’organismo scientifico di cui al punto a) coinvolto dalla impresa di cui al punto b) sarà pertanto un **PARTNER** partecipante all’accordo di collaborazione a titolo non oneroso

B) Nel caso di acquisizione dei preventivi, dopo aver acquisiti i preventivi, il soggetto di cui alla lettera b) sceglierà il soggetto a) con cui attivare l’accordo di collaborazione. La forma dell’accordo della collaborazione potrà essere un accordo operativo/accordo di collaborazione, nel quale siano indicati i ruoli e gli impegni dei soggetti sottoscrittori nella realizzazione del progetto candidato. Come indicato nel Par. 11 ricordiamo che al punto “ I) I richiedenti indicati nel Par. 7 qualora attivino la collaborazione tra partners devono presentare l’accordo di collaborazione tra i partners. Qualora l’accordo non sia definitivo, dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla concessione, pena la revoca del contributo” . **(si veda al seguente link un fac-simile di accordo di collaborazione: <https://galpa.flag-costaemiliaromagna.it/wp-content/uploads/FAC-SIMILE-ACCORDO-DI-COLLABORAZIONE-partners.doc>**

Ricordiamo che i 3 preventivi devono essere presentati con il quadro di raffronto e la relazione che ne motiva la scelta e che verrà considerato, ai fini dell'ammissibilità, l'importo del preventivo più basso e che corrisponderà alla spesa ammissibile.

QUESITO 2

Se rimane fornitore nella modalità sopra descritta, l'organismo tecnico/scientifico può essere presente in più candidature in qualità di fornitore e anche una candidatura in qualità di capofila?

Risposta : Il bando prevede che ciascun richiedente può presentare 1 solo progetto come indicato nell'Avviso pubblico al Par.8 , pertanto il richiedente è vincolato alla presentazione di 1 solo progetto per ciascun avviso pubblico, mentre i fornitori di servizio sono fornitori partners ma non richiedenti.

QUESITO 3

Collegato a questo quesito (*ndr QUESITO 2 di cui sopra*), non mi è chiaro quali documenti sia necessario produrre per formalizzare il partenariato al fine di rispondere al criterio SR5 e SR6 della tabella di valutazione.

Risposta: Si veda un fac simile dell'accordo di collaborazione a questo link <https://galpa.flag-costaemiliaromagna.it/wp-content/uploads/FAC-SIMILE-ACCORDO-DI-COLLABORAZIONE-partners.doc>

QUESITO 4

Rispetto all'individuazione dei partner beneficiari, devo giustificare la scelta tramite indagine di mercato? La procedura di indicata è da seguire sia per partner che aderiscono gratuitamente al partenariato o solo in caso di assegnazione di budget?

Risposta: Il beneficiario del progetto è esclusivamente il richiedente. Nel caso di accordo di collaborazione che preveda la fornitura di beni o servizi dietro corrispettivo si dovrà seguire la procedura indicata di richiesta dei 3 preventivi devono essere presentati con il quadro di raffronto e la relazione che ne motiva la scelta e che verrà considerato, ai fini dell'ammissibilità, l'importo del preventivo più basso e che corrisponderà alla spesa ammissibile.

QUESITO 5

L'acquisto di beni e attrezzature ad hoc per lo sviluppo di impianti pilota, è coperto al 100% o è previsto un calcolo in ammortamento ?

Risposta: Il costo di beni e attrezzature materiali devono essere funzionali alla durata del progetto e delle operazioni finanziate dell'Azione Ricordiamo che tutti e tre i bandi in oggetto citati nella richiesta di chiarimenti prevedono che le spese per investimento (spese in conto capitale) non potranno superare il 30% della spesa ammissibile.

QUESITO 6

Cosa si intende per "imprese che eseguono una o più attività connesse all'acquacoltura"? Le attività di una cooperativa che eroga servizi di consulenza e ricerca alla pesca e l'acquacoltura, sono considerate attività connesse e rendono dunque l'impresa eleggibile?

Risposta: I soggetti che possono presentare domanda sono indicati al par. 7 Soggetti ammissibili dove al punto b) è indicato *Micro e PMI del settore acquicolo* ed in nota " Ai fini del presente bando si definisce Impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta " .

Pertanto l'attività svolta deve essere pertanto una attività connessa con allevamento o cultura di organismi acquatici: il tipo di attività svolta e l'oggetto societario saranno verificate attraverso la verifica della Visura camerale.

QUESITO 7

In riferimento al bando " OMISSIS " è richiesto di indicare la "**classificazione economica dei soggetti beneficiari**" vi chiediamo cortesemente il riferimento delle Università ai codici disponibili nella griglia a pagina 3.

RISPOSTA : il codice da indicare per le Università è il seguente: **CATEGORIA 350 ENTI PUBBLICI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE** La categoria comprende tutti quegli enti strumentali preordinati al perseguimento di interessi propri dello Stato. Comprende tutti gli ISTITUTI DI ISTRUZIONE (scuole pubbliche comunali, provinciali e regionali) e le Università Statali.

FAQ relative all'avviso pubblico Azione 1.A.4. "Piani di gestione e piani di marketing per contenere la diffusione del fenomeno specie aliene e predatori e valutare soluzioni di contenimento potenziale di mercato" Codice Intervento 331214 Operazione 21, 22, 56 AVVISO PUBBLICO Annualità 2024

QUESITO 1

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un organismo **privato** (e.g. società cooperativa) iscritto nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (categoria "a" dei soggetti beneficiari ammissibili), la prescrizione territoriale (che richiede la sede legale o una sede operativa all'interno dell'area territoriale del GALPA) deve essere da esso rispettata?

RISPOSTA

Come previsto dal bando al **par. 8 Requisiti per l'ammissibilità**, sezione **Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate**, *"se il richiedente sostegno è un organismo scientifico si deroga alla prescrizione territoriale ma, nel caso attivi una collaborazione con un soggetto privato, questo deve avere sede legale o operativa nel territorio del GALPA"* , che potrà essere un organismo scientifico di diritto privato o di diritto pubblico.

FAQ relative all'avviso pubblico Azione 2.B.2. "Azioni pilota rivolte all'introduzione di altre specie e sviluppo di sistemi di acquacoltura sostenibile" Codice Intervento 331214 Operazione 19, 20, 21, 22, 56 AVVISO PUBBLICO Annualità 2024

QUESITO 1

Dal bando (punto 8. Requisiti per l'ammissibilità) leggiamo che "Il richiedente può presentare una sola domanda." (...*omissis* ..) Nel caso specifico, abbiamo più ricercatori di (*omissis nome organismo scientifico*) che sono interessati a presentare proposte progettuali indipendenti tra loro. Essendo tutti afferenti allo stesso organismo scientifico, interpretiamo che non è possibile presentare queste domande, ma di doverne selezionare una soltanto da presentare.

Questa interpretazione è corretta, o è possibile presentare più progetti a patto che siano indipendenti tra loro (sia per personale coinvolto nella ricerca che per eventuali aziende collaboratrici), anche se i ricercatori sono afferenti allo stesso ente di ricerca?

RISPOSTA : Ciascun richiedente può presentare 1 solo progetto come indicato nell'Avviso pubblico al Par.8 "*...Il richiedente può presentare una sola domanda. Saranno escluse le domande dei richiedenti in forma associata qualora, nella compagine sociale, sia presente un socio che abbia già presentato domanda come ditta individuale. Nel caso di presentazione di più domande in forma associata, in presenza di soggetto che sia socio di più società richiedenti il contributo, tutte le domande saranno ritenute inammissibili.*"

Pertanto come Organismo scientifico il richiedente è il soggetto giuridico con il suo rappresentante legale e come richiedente potrete presentare 1 progetto per ogni bando.

QUESITO 2

Quale forma deve avere il partenariato di più soggetti partecipanti all'iniziativa, appunto in partenariato (SR5)? Esempio: Partner 1 capofila che presenta la domanda (Organismo scientifico), partner 2 (PMI pesca), partner 3 (Organizzazione di settore)

RISPOSTA: Con riferimento al Par. 7 *Soggetti ammissibili a presentare domanda (...) a) " Organismi scientifici/tecnici, iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, per le operazioni codice: 19, 20, 21, 22, 56. Le operazioni codice 21, 22, 56 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese acquicole.. (...) I soggetti di cui alla lettera a) potranno attivare una collaborazione con imprese di cui alla lettera b) sopra indicata, per la realizzazione delle operazioni codice 21, 22, 56 nell'area del GALPA Costa dell'Emilia-Romagna, al fine di indirizzare le attività sugli effettivi bisogni del settore, garantendo la divulgazione collettiva dei risultati.*

Pertanto occorre che:

A) il soggetto di cui alla lettera a) Par.7, qualora si avvalga di consulenze o acquisizioni di beni e servizi dai partners con cui concludere la collaborazione, per prima cosa dovrà fare l'indagine di mercato al fine di acquisire n. 3 preventivi, e dovrà provvedere alla redazione di una relazione tecnica che motivi la scelta e al quadro di raffronto tra preventivi, come indicato al Par.9.2 "Congruità della spesa" dell'Avviso pubblico in oggetto. Qualora invece si tratti di un accordo operativo in termini di condivisione di obiettivi senza prevedere un corrispettivo, non è necessario chiedere preventivi, ma procedere alla redazione dell'accordo operativo indicando i ruoli e gli impegni di ciascun partners e il raccordo con il beneficiario richiedente.

B) Nel caso di acquisizione dei preventivi, dopo aver acquisiti i preventivi, il soggetto di cui alla lettera a) sceglierà il soggetto b) e c) con cui attivare l'accordo di collaborazione. La forma dell'accordo della collaborazione potrà essere un accordo operativo/accordo di collaborazione, nel quale siano indicati i ruoli e gli impegni dei soggetti sottoscrittori nella realizzazione del progetto candidato. Come indicato nel Par. 11 ricordiamo che al punto " I) I richiedenti indicati nel Par. 7 qualora attivino la

collaborazione tra partners devono presentare l'accordo di collaborazione tra i partners. Qualora l'accordo non sia definitivo, dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla concessione, pena la revoca del contributo" . (si veda al seguente link un fac-simile di accordo di collaborazione: <https://galpa.flag-costaemiliaromagna.it/wp-content/uploads/FAC-SIMILE-ACCORDO-DI-COLLABORAZIONE-partners.doc>

Ricordiamo che i 3 preventivi devono essere presentati con il quadro di raffronto e la relazione che ne motiva la scelta e che verrà considerato, ai fini dell'ammissibilità, l'importo del preventivo più basso e che corrisponderà alla spesa ammissibile.

QUESITO 3

Se il partner 2 (la PMI, quindi NON il capofila) è in possesso di certificazione di acquacoltura biologica, è considerabile ai fini del punteggio di SR9?

RISPOSTA I punteggi vengono assegnati al soggetto richiedente come indicato nella tabella al Par 15 Criteri di selezione dell'avviso pubblico in oggetto.

QUESITO 4

Come specificato nel bando, i soggetti richiedenti devono attivare un accordo di collaborazione in cui sia inserito almeno un Organismo scientifico/tecnico, al fine di validarne i risultati e garantirne la divulgazione collettiva. Pertanto, al fine di definire al meglio una potenziale proposta progettuale, chiediamo cortesemente di ricevere informazioni dettagliate in merito ai seguenti aspetti:

1. **Tipologia di collaborazione:** Quale forma di collaborazione è ritenuta più idonea per adempiere agli obblighi previsti dal bando (es. accordo di collaborazione, contratto di ricerca, ATI)?

RISPOSTA

- 1) Con riferimento al Par. 7 Soggetti ammissibili a presentare domanda (...) b) " Micro e PMI del settore acquicolo, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, per le operazioni codice: 19, 20, 21, 22, 56, che **devono essere realizzate** in collaborazione con organismi scientifici/tecnici, iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche". (...) I soggetti di cui alle lettere b), c) e d) per concludere la collaborazione con l'organismo scientifico di cui alla lettera a) devono effettuare, in relazione alle attività di progetto, un'indagine di mercato, nel rispetto della congruità delle spese ammissibili come specificato al successivo Par. 9.2, che preveda la presentazione di almeno n.3 preventivi corredati da una relazione tecnica che ne motivi la scelta."

Pertanto occorre che:

A) il soggetto di cui alla lettera b) Par.7 per prima cosa dovrà fare l'indagine di mercato al fine di acquisire n. 3 preventivi, e dovrà provvedere alla redazione di una relazione tecnica che motivi la scelta e al quadro di raffronto tra preventivi, come indicato al Par.9.2 "Congruità della spesa" dell'Avviso pubblico in oggetto.

B) Acquisiti i preventivi il soggetto di cui alla lettera b) sceglierà il soggetto/ente di ricerca con cui attivare l'accordo di collaborazione. La forma dell'accordo della collaborazione potrà essere un accordo operativo/accordo di collaborazione, nel quale siano indicati i ruoli e gli impegni dei soggetti sottoscrittori nella realizzazione del progetto candidato. Come indicato nel Par. 11 ricordiamo che al punto " I) I richiedenti indicati nel Par. 7 qualora attivino la collaborazione tra partners devono presentare l'accordo di collaborazione tra i partners. Qualora l'accordo non sia definitivo, dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla concessione, pena la revoca del contributo" . (si veda al seguente link un fac-simile di accordo di collaborazione <https://galpa.flag-costaemiliaromagna.it/wp-content/uploads/FAC-SIMILE-ACCORDO-DI-COLLABORAZIONE-partners.doc>)

Ricordiamo che i 3 preventivi devono essere presentati con il quadro di raffronto e la relazione che ne motiva la scelta e che verrà considerato, ai fini dell'ammissibilità, l'importo del preventivo più basso e che corrisponderà alla spesa ammissibile. Ricordiamo come indicato nell'Avviso pubblico in oggetto che questo vale anche per i servizi offerti dagli Organismi scientifici/tecnici con i quali si conclude l'accordo (ammissibilità del prezzo più basso da quadro di raffronto tra preventivi).

QUESITO 5

Modalità di gestione: Quali saranno le modalità di gestione delle attività e delle risorse finanziarie tra i partner di progetto?

In particolare:

- a) **Acquisto di attrezzature:** È possibile che i partner del progetto, oltre al capofila, procedano all'acquisto di attrezzature materiali/strumentali/tecnologiche necessarie alla realizzazione del progetto?
- b) **Beni e servizi forniti dai partner di progetto:** È possibile che i partner forniscano beni e/o servizi nell'ambito dell'accordo di collaborazione? In caso affermativo, come devono essere rendicontati tali beni e/o servizi? Quali documenti e informazioni sono necessari?
- c) **Spese di personale in forza ai partner di progetto:** È possibile rendicontare le spese relative al personale impiegato dai partner di progetto per le attività direttamente connesse alla realizzazione del progetto?

RISPOSTA

Tutte le spese effettuate e la relativa documentazione di spesa deve essere riconducibile esclusivamente al beneficiario del contributo. Si faccia riferimento in particolare a quanto indicato al par. 19. **Termini e modalità di rendicontazione e di pagamento** – sezione dedicata alle **Modalità di pagamento delle spese sostenute da parte dei beneficiari** in cui si evidenzia che è a carico del beneficiario, ovvero il proponente il progetto, dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese e che *“La documentazione di spesa effettuata deve essere riconducibile al beneficiario del contributo”*.

Per tutte le domande di cui alle lettere successive si faccia riferimento a quanto sopra indicato; se vi sono spese sostenute dai partner queste non saranno rendicontabili.

Risposte di cui ai punti di cui alle lettere:

- a) Si ribadisce che non sono ammissibili spese sostenute da soggetti diversi dal beneficiario richiedente, pertanto le spese sostenute dai partner dell'accordo operativo non saranno ammissibili né ovviamente rendicontabili e liquidabili
- b) Si ribadisce che tutti i beni e servizi che vengono forniti dal partner di progetto o in ogni caso da fornitori esterni devono essere oggetto di una richiesta di n. 3 preventivi per ogni bene o servizio richiesto che prevede uno specifico fornitore, come indicato al Par. 9.2 e al Par. 11 dell'Avviso.
- c) Cfr. risposta generale di cui sopra.

QUESITO 6

Per il nostro ruolo di Organismo tecnico scientifico ci è stata presentata richiesta di preventivo come fornitore da una cordata di enti. Qualora dalla loro indagine di mercato ci comunicassero di aver accettato il nostro preventivo, per rientrare nel conteggio degli enti coinvolti al fine di assolvere il criterio di giudizio SR5, è necessario strutturare documentazione aggiuntiva o è sufficiente l'accettazione del preventivo da parte del beneficiario?

RISPOSTA

Sarà necessario prevedere la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione come previsto nell'ambito del bando in oggetto. In tal senso si rimanda al quesito 2 di cui alle *Faq Avviso pubblico AZ.2.B.2 pubblicate sul sito del FLAG*

QUESITO 7

Stiamo valutando la possibilità di presentare una proposta progettuale che prevede l'acquisizione di attrezzature materiali brevettate. Tali attrezzature sono fornite da un unico produttore sul territorio nazionale, mentre sono disponibili ulteriori fornitori a livello comunitario.

Pertanto, al fine di garantire la corretta predisposizione della documentazione, si richiede cortesemente di chiarire se, in tale circostanza, sia obbligatorio acquisire tre preventivi, come previsto dalle normative generali, o se sia ammessa una documentazione giustificativa alternativa. In caso affermativo, si prega di specificare quale documentazione sarebbe considerata idonea.

RISPOSTA: Benché il bene sia brevettato, il fornitore non è unico, in quanto è lo stesso richiedente ad affermare che vi siano altri fornitori, anche se all'estero. Pertanto, non si ritiene che si possa derogare alle disposizioni del bando, che richiedono il confronto tra più preventivi ai fini della determinazione della congruità dei costi. Pertanto, nel caso in esame, ai fini dell'ammissibilità della spesa, il richiedente dovrà presentare i 3 preventivi così come richiesto dal bando.

Le ulteriori disposizioni delle Linee guida cui il bando rinvia, che stabiliscono che i preventivi debbano avere determinate caratteristiche e devono essere trasmessi via PEC, e in particolare la previsione che i fornitori debbano essere iscritti alla CCIAA, non limitano la possibilità di richiedere preventivi eventualmente anche a fornitori esteri, purché i preventivi siano inviati con modalità equivalenti e contengano informazioni analoghe a quelle previste dalle Linee guida, che consentano di verificare in sede di istruttoria del progetto l'assenza di relazioni di cointeressenza tra uno o più fornitori e il richiedente il contributo. (Si precisa che tali verifiche fanno parte dei controlli per l'ammissibilità delle spese che il GALPA dovrà svolgere in sede di istruttoria della domanda di sostegno.)

QUESITO 8

Nella compilazione dell'Allegato E (bando 2B2), Cronoprogramma, il calendario presente arriva fino a settembre 2026. Quindi i progetti approvati dovranno iniziare massimo a settembre 2025, giusto? Si ha un'idea di quando potrebbero venire comunicati gli esiti delle valutazioni delle domande?

RISPOSTA

Con riferimento al suo quesito, considerando che :

- i progetti candidati potrebbero teoricamente e a rischio del proponente essere avviati e relative spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda (cfr. par. 9 Spese ammissibili
- Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza.) ma devono concludersi entro 12 mesi dalla data di concessione (cfr. par.19 Termini e modalità di rendicontazione e di pagamento - È ammessa esclusivamente la presentazione di una domanda di liquidazione a saldo in un'unica soluzione entro 12 mesi dalla data di concessione
- Il par. 25 del bando stabilisce che " La data di chiusura del procedimento è: 90 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande, salvo eventuale proroga determinata dalla complessità dell'istruttoria e dalla numerosità delle domande presentate" ; la data di chiusura del bando è fissata al 08.05.2025 ed eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti sulle domande presentate che interrompono il procedimento istruttorio è presumibile (ma non certo) che il termine del procedimento sia non prima di fine agosto 2025

è ad oggi ipotizzabile che la concessione venga comunicata nel settembre 2025 e che pertanto il termine ultimo di conclusione dei progetti sia ipotizzabile a settembre 2026.

Ovviamente i termini di avvio dei progetti e il termine ultimo di rendicontazione vengono formalmente stabiliti in sede di comunicazione di concessione ai soggetti beneficiari in relazione alla tempistica prevista dagli stessi progetti presentati e nella misura in cui queste tempistiche siano in linea con quelle fissate nel bando.